



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO ISTRUZIONE

Assegno di studio per le spese di iscrizione e frequenza  
delle istituzioni scolastiche paritarie

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, articolo 76  
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1509 di data 2 ottobre 2020 e s.m.

### **ANNO SCOLASTICO 2022/2023**

L'assegno di studio previsto dall'art. 76 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 è concesso sulla base di criteri che tengono conto della condizione economica familiare dello studente. Pertanto, ai fini della presentazione della domanda, è necessario aver effettuato presso i Centri di assistenza fiscale (CAF) accreditati, la Dichiarazione Sostitutiva ICEF riferita ai valori di reddito e di patrimonio dell'anno 2021.

La domanda di assegno di studio deve essere presentata presso l'istituzione scolastica paritaria frequentata

**entro il 4 febbraio 2023**

- dal genitore anche adottivo o affidatario del beneficiario o dalla persona che esercita la potestà del genitore in forma di tutela o curatela, se il beneficiario è minorenne;
- dal beneficiario stesso, se maggiorenne.

#### **1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti in possesso dei requisiti di ammissione, iscritti e frequentanti le seguenti istituzioni scolastiche paritarie:

- Scuola Rudolf Steiner – Associazione Pedagogica Steineriana - Trento;
- Collegio Arcivescovile Celestino Endrici - Trento e Rovereto;
- Fondazione Famiglia Materna - Scuola paritaria "La Vela" - Rovereto;
- Cooperativa Sociale Sacra Famiglia – Scuola paritaria Sacra Famiglia - Trento;
- Gardascuola Soc.Cooperativa – Istituto paritario Gardascuola - Arco;
- Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù - Trento;
- Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice - Trento;
- Istituto Salesiano santa Croce - Mezzano di Primiero;
- Oxford Civezzano Soc.Cooperativa - Istituto paritario Ivo de Carneri – Civezzano
- Liceo Scientifico Steam International – Centro di istruzione e di formazione professionale G.Veronesi - Rovereto

#### **2. REQUISITI DI AMMISSIONE**

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in provincia di Trento alla data di presentazione della domanda;
- b) avere un'età non superiore ai venti anni alla conclusione dell'anno scolastico cui si riferisce l'assegno di studio;
- c) avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;
- d) frequentare la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;
- e) appartenere ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica non superiore al limite ICEF stabilito per l'accesso al beneficio.
- f) per i minori in affidato presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera e), mentre i minori in affidato presso le famiglie fanno parte del nucleo familiare da valutare;
- g) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

### **3. LIMITE ICEF PER L'ACCESSO AL BENEFICIO**

Sono ammessi all'assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3494.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

### **4. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare da valutare sono applicate le disposizioni definite nell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 di data 29 giugno 2015 e ss.mm. avente ad oggetto "Norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo da valutare".

### **5. AMMONTARE DELL'ASSEGNO DI STUDIO**

L'assegno di studio è corrisposto dalla misura minima di 50,00 euro fino alla misura massima di:

- 600,00 euro per la scuola primaria
- 700,00 euro per la scuola secondaria di primo grado;
- 1.100,00 euro per la scuola secondaria di secondo grado.

L'assegno di studio è calcolato in relazione alla condizione economica familiare.

L'assegno di studio è dovuto nella misura massima in presenza di un indicatore ICEF compreso tra 0,00 e 0,2232. Per valori dell'indicatore ICEF compresi tra 0,2232 e 0,3494 l'importo dell'assegno di studio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF, con scaglioni di un euro. In presenza di un indicatore ICEF superiore a 0,3494 la domanda non è idonea.

Qualora il fondo stanziato per la concessione degli assegni di studio non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali. E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. E' posto in capo al richiedente l'assegno l'onere di dichiarare l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

### **6. CONTROLLO DEI DATI DICHIARATI**

La normativa ICEF prevede l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora, a seguito del controllo a campione dei dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF o nella domanda di assegno di studio, il beneficio spettante risultasse inferiore a quello assegnato, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite, con applicazione della sanzione prevista dalla vigente normativa.